



**DELIBERA N. 97/23/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “CANALE ITALIA – LCN 12”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 29, COMMA 4 LETT. C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. VENETO N. 01/2022 – PROC. N. 4/23/FB)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 maggio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;



VISTA la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTA la delibera n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “*Aggiornamento del nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Veneto n. 18 del 10 agosto 2001, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Veneto;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Veneto le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori,*



*pubblicità e contenuti radiotelevisivi” ed inoltre che “l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria”;*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Veneto, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, ha rilevato che il servizio media audiovisivo “*Canale Italia*”, autorizzato a trasmettere in Veneto con il numero di LCN 12 e pertanto assegnatario di una numerazione ricompresa nel “*primo arco di numerazione*” di cui alla delibera n. 116/21/CONS, ha trasmesso dal 20 al 26 settembre 2022 nella fascia oraria notturna (dalle ore 01:30 alle ore 05:50 circa) “*programmi di promozione di servizi telefonici anche a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, hot-line, chat-line, one-to-one e similari, destinati ad un pubblico di soli adulti, consistenti in videoclip a carattere erotico che si caratterizzano per la presenza di donne solo succintamente vestite*” accompagnate da “*inequivocabili indicazioni testuali riportate in sovraimpressione (ciascuna di esse associata ad uno specifico numero telefonico, anche a sovrapprezzo) quali ex multis: Trans Ruby 8<sup>a</sup> misura, Sodomizzami, Calde ragazze in Linea, Transex Mandingo Extralarge, Patty e la sua fragolina, Ragazze spudorate, Conversazioni Erotiche, Giovani tettone, Casalinghe maggiorate, Ragazze fetish, ecc.*”;

Con provvedimento CONT. N. 01/2022 del 5 dicembre 2022, il CO.RE.COM. Veneto ha pertanto accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Canale Italia S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo “*Canale Italia*”, la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 29, comma 4, lett. c) del d.lgs. 208/21, per aver trasmesso in data 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 settembre 2022, nelle fasce orarie specificate nell’atto di contestazione, programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti.

### **2. Deduzioni della società**

La società Canale Italia S.r.l., cui il citato atto CONT. N. 01/2022 del 5 dicembre 2022 è stato notificato in data 7 dicembre 2022, con nota datata 22 dicembre 2022, pervenuta al CO.RE.COM. Veneto il 3 gennaio 2023, e nel corso dell’audizione svoltasi in data 13 febbraio 2023 ha rappresentato quanto segue:

- i messaggi oggetto di contestazione sono stati irradiati in orario notturno e quindi in conformità alle disposizioni di cui all’art 1, c. 26 del D.L. 23/10/1996 n. 545, convertito dalla L. 3/12/1996 n. 650;

- i messaggi oggetto di contestazione non contengono immagini che, ai sensi delle linee interpretative e di indirizzo fornite dall’AGCOM con delibera n. 23/07/CSP, possono essere qualificate come pornografiche in quanto non sono offensive del pudore,



non presentano nudi integrali né esibizioni di organi genitali, non raffigurano atteggiamenti che rievocano esplicitamente gli atti della riproduzione, mentre la sola esibizione del seno nudo non integra una ipotesi di reato (cfr. Cass. Sez. III° penale del 3/10/1997, n. 8959);

- la qualificazione di programmi per soli adulti non può che riferirsi a trasmissioni la cui visione è vietata ai minori o comunque è classificata come tale in relazione agli indirizzi forniti dall'AGCOM con delibera n. 23/07/CSP; nel caso di specie, qualificare i programmi oggetto di contestazione come rivolti ad "un pubblico di soli adulti" è contrario alla realtà e al buon senso, posto che, come sopra rilevato, gli stessi non presentano oscenità né pornografia e di conseguenza stabilire che solo gli adulti possano esserne i destinatari si rivela evidentemente una semplice e infondata deduzione autoreferenziale che, come tale, è il risultato di una valutazione opinabile che ha portato a una conclusione del tutto inaccettabile; non potendo essere qualificate come programmi "rivolti ad un pubblico di soli adulti" le trasmissioni mandate in onda possono essere irradiate anche nel primo arco di numerazione LCN;

- per quanto riguarda la titolazione delle varie clip, cui nell'atto di contestazione viene fornito particolare risalto a comprova del tenore erotico dei programmi mandati in onda, si osserva che le varie diciture che appaiono in sovrimpressioni sono riferibili al principio della libertà di genere, tanto auspicata al momento ed oggetto dell'insistito dibattito animatosi all'interno di tutti i partiti politici e di vari movimenti di opinione circa la possibilità di estendere a tutti i generi le medesime libertà di espressione e la stessa onorabilità riconosciuta tradizionalmente ai generi maschile e femminile;

- l'orario di trasmissione, successivo alle ore 01:30, esclude che solo gli adulti possano essere i destinatari dei messaggi in quanto per i c.d. "adulti" gli orari notturni di trasmissione inducono più al sonno che alla visione delle trasmissioni oggetto di contestazione.

Il CO.RE.COM. Veneto, con deliberazione n. 10 del 22 febbraio 2023, ha ritenuto di confermare quanto emerso nella fase istruttoria proponendo la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal CO.RE.COM. Veneto poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione e dall'esame della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:

- il fornitore di servizi media audiovisivi "Canale Italia", operante in Veneto sul canale LCN 12, in data 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 settembre 2022, in fascia oraria notturna (dalle 01:30 alle 05:50 circa) ha trasmesso messaggi promozionali di servizi telefonici a valore aggiunto (numerazione con prefisso 899) a carattere erotico;

- l'art. 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 stabilisce che "nel primo arco di numeri devono prevedersi spazi adeguati a valorizzare la programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali di qualità"



precisando poi che nello stesso arco di numeri *“non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti”*, mentre con delibera n. 116/21/CONS l’Autorità, nel disciplinare le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi e le relative condizioni di utilizzo, ha specificato portata della norma di legge prevedendo che nel primo arco di numeri (1-99) *“non possono essere irradiati, durante l’intera programmazione, programmi rivolti a un pubblico di soli adulti”* specificando che tra essi sono *“compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, hot-line, chat-line, one-to-one e similari”*;

- sebbene la propaganda di servizi telefonici di tipo interattivo audiotex con numerazione a sovrapprezzo del tipo messaggeria vocale, hot-line, chat-line, one-to-one e similari sia soggetta ad una disciplina specifica (articolo 1, comma 26, del decreto-legge n. 545/1996, convertito in legge n. 650/1996) che di norma ne proibisce la trasmissione limitatamente alla fascia di ascolto e di visione compresa tra le ore 07:00 e le ore 24:00, non v’è dubbio che il legislatore, con le citate disposizioni di cui all’art. 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sulla scorta dell’attività regolatoria svolta dall’AGCOM in materia di LCN con delibera n. 116/21/CONS, ha inteso realizzare un generale rafforzamento delle disposizioni poste a tutela degli utenti del primo arco di numerazione ed attribuire, nel rispetto delle abitudini e delle preferenze di questi ultimi, un particolare valore alla programmazione dell’emittenza locale assegnataria di tale arco di numerazione imponendo la diffusione di palinsesti di qualità e vietando, nel corso dell’intera programmazione giornaliera, la diffusione di trasmissioni rivolte ad un pubblico di soli adulti, tra cui quelle promozionali di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo;

- la circostanza che le immagini trasmesse non sono caratterizzate da contenuti gravemente nocivi allo sviluppo fisico o morale dei minori o lesivi della dignità della persona sulla base dei criteri richiamati dalle delibere AGCOM n. 23/07/CSP e n.52/13/CSP ovvero che le stesse non rientrano nei limiti tracciati dalla giurisprudenza penale in materia di rappresentazioni oscene, non rileva nel caso di specie, in quanto l’articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, prevede un divieto assoluto, valido per tutti gli archi di numerazione LCN, di mandare in onda *“trasmissioni televisive gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori e, in particolare, programmi che presentano scene pornografiche”*, mentre il legislatore, come sopra osservato, attraverso il divieto stabilito dall’articolo 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, ha realizzato un rafforzamento della tutela in favore dell’utenza del primo arco di numerazione non operando alcun riferimento al carattere pornografico delle scene rappresentate ma limitandosi a imporre una programmazione di qualità e vietare la diffusione di trasmissioni rivolte ad un pubblico di soli adulti;

- la riconducibilità delle trasmissioni oggetto di contestazione al novero di quelle riservate al pubblico di soli adulti è confermata dalla stessa condotta dell’emittente che, negli istanti immediatamente antecedenti alla messa in onda delle *clip* oggetto di contestazione, ha ritenuto di dover informare i telespettatori che il programma mandato



in onda è una “*trasmissione riservata ad un pubblico adulto*” nonchè dalle evidenti scritte che appaiono in sovrapposizione per comunicare che oggetto della promozione è un servizio “*ricreativo riservato ad un pubblico adulto maggiorenne e consenziente*” ed altresì “*rigorosamente vietato ai minori di anni 18*”;

- le trasmissioni oggetto di contestazione, intese a promuovere servizi telefonici a carattere erotico la cui fruizione è rigorosamente vietata ai minori di 18 anni, non possono che ritenersi, per i contenuti veicolati, destinate al pubblico adulto ed invece inadeguate alla visione da parte del pubblico minore che, peraltro, in ragione dell’orario notturno di trasmissione, si presume non sia di norma all’ascolto;

RITENUTO che, ad esito dell’esame della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della società Canale Italia S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo “*Canale Italia*”, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 29, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 208/21, per aver trasmesso sulla numerazione LCN 12 nei giorni 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 settembre 2022 negli orari specificamente indicati nell’atto di contestazione del CO.RE.COM. Veneto CONT. N. 01/2022 del 5 dicembre, messaggi promozionali di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere erotico rivolti a un pubblico di soli adulti;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell’art. 67, commi 2, lett. e), e 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società Canale Italia S.r.l. deve ritenersi di elevata gravità, considerato che gli episodi di violazione sono stati riscontrati per l’intero periodo sottoposto a verifica (dal 20 al 26 settembre 2022) e si sono protratti quasi per l’intera fascia oraria notturna (dalle ore 01:30 alle ore 05:50) e non sono pertanto risultati eventi isolati.

#### **B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.



### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2021, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 15.694.539,00 euro e un utile di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 208/21, nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.032,00 (milletrecentadue/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.224,00 (settemiladuecentoventiquattro/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nei giorni 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 settembre 2022 risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Canale Italia S.r.l. - codice fiscale 00607860277 - con sede legale in Rubano (PD) Via Pacinotti n. 18, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "*Canale Italia*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.224,00 (settemiladuecentoventiquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 29, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/21.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche



disagiate - la somma di euro 7.224,00 (settemiladuecentoventiquattro/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 97/23/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 97/23/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità e trasmessa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per gli eventuali adempimenti di competenza ai sensi dell’articolo 29, comma 6, del d.lgs. n. 208/21 e dell’articolo 15 dell’allegato A) alla delibera n. 116/21/CONS.

Roma, 3 maggio 2023

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba